



BERTI ROSSELLA - Dott. Commercialista -Revisore Legale
RIZZOLI ANDREA - Dott. Commercialista -Revisore Legale
BERTI ELISA - Dott. Commercialista -Revisore Legale
COLLALTO ELISABET - Rag. Professionista
DE SOCIO FEDERICO - Dott. Commercialista
FABBRI LAURA - Dott. Commercialista
RIZZOLI FEDERICO - Dott. Commercialista

Preg.mi Sigg. **Clienti**

Bologna li, 7 Ottobre 2020

Informative e news per la clientela di studio

Le news di ottobre	pag.	2
Cedolare negozi: confermata l'opzione per le annualità successive	pag.	4
Definita la reale percentuale del credito sanificazione	pag.	6
I chiarimenti sul "bonus facciate"	pag.	7
Ripresa dei pagamenti agli agenti della riscossione dal 16 ottobre 2020	pag.	9
Appalti e regolarità fiscale: la determinazione della soglia di esonero	pag.	11

Le procedure amministrative e contabili in azienda

La contabilizzazione dei crediti Covid-19	pag.	13
---	------	----

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 ottobre al 15 novembre 2020	pag.	16
--	------	----

Informative e news per la clientela di studio

SUPER BONUS 110%

Cosa accade nel caso di sconto parziale applicato dal fornitore esecutore dell'intervento

Nell'attesa che venga resa operativa dal 15 ottobre 2020 la piattaforma per la comunicazione telematica dell'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta, l'Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di 110% sia aggiornando le faq sia rispondendo ad alcune istanze di interpello. Nello specifico, la risposta n. 325 chiarisce che i fornitori possono esporre in fattura il contributo sotto forma di sconto pari a un importo parziale (cioè inferiore al corrispettivo dovuto), rientrando tale intesa con il committente nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali. Il fornitore che applica uno sconto parziale acquisirà un credito di imposta calcolato sull'importo dello sconto applicato mentre il committente potrà fare valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a carico (o, in alternativa, cedere tale credito ad altri soggetti). È stata emanata anche la corposa risoluzione n. 60 del 28/09/2020 che riepiloga i limiti di spesa per alcune tipologie di interventi agevolabili.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 325, 09/09/2020)

FATTURE ELETTRONICHE

Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche entro il 28 febbraio 2021

L'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici è prorogata al 28 febbraio 2021. Nell'ottica di efficientamento delle procedure, è prevista una nuova funzionalità: agli operatori Iva che utilizzano un canale "web service" per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (Sdi), è offerta la possibilità di ottenere un report di quadratura delle fatture e delle notifiche scambiate tra quest'ultimo e l'operatore (sia ricevente, sia trasmittente). Attraverso tale funzionalità, gli stessi soggetti potranno anche richiedere il reinoltro delle fatture e delle notifiche non recapitate.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 311557, 23/09/2020)

SPLIT PAYMENT

Recupero dell'Iva erroneamente pagata dall'ente pubblico in applicazione dello split payment

L'ente pubblico che ha erroneamente duplicato il versamento dell'Iva consente la richiesta di emissione di una nota di accredito ai sensi dell'articolo 26 al fornitore. La modalità corretta con cui recuperare l'Iva versata in eccesso all'erario da parte dell'ente pubblico consiste nello scomputo dell'importo versato in eccesso dai versamenti dell'imposta (nell'ambito della propria sfera istituzionale) che dovranno essere effettuati in futuro in regime di scissione dei pagamenti.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 378, 18/09/2020)

IMU: FABBRICATI CATEGORIA D

Nuovi coefficienti per il calcolo delle imposte comunali dei fabbricati D non iscritti al Catasto

I coefficienti moltiplicatori per il calcolo Imu e Tasi del periodo di imposta 2020 riguardano i fabbricati classificabili nella categoria catastale "D" non iscritti in Catasto e, quindi, senza rendita certa, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Per tali fabbricati, infatti, la base imponibile viene determinata ogni anno, fino all'attribuzione della rendita, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti approvati annualmente con apposito decreto tenuto conto dei dati Istat in merito al costo di costruzione dei capannoni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 10/06/2020, G.U. n. 228 del 14/09/2020)

NUOVA SABATINI

Erogazione del contributo in conto interessi in unica soluzione per finanziamenti fino a 200.000 euro

L'articolo 39, comma 1, D.L. 76/2020 ha innalzato l'importo del finanziamento a fronte del quale il contributo pubblico viene erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione, da 100.000 euro a 200.000 euro. In relazione alle domande di agevolazione presentate alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 17 luglio 2020 per investimenti inferiori o uguali a 200.000 euro, il contributo in conto interessi sarà erogato dal Mise alla pmi beneficiaria in un'unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla precedente disciplina. Conseguentemente, è stato modificato il testo della circolare direttoriale n. 14036/2017.

(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 239062, 22/09/2020)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI AGOSTO 2020

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 2020, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 102,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a -0,7%. (Istat, Comunicato, 15/09/2020)

CEDOLARE NEGOZI: CONFERMATA L'OPZIONE PER LE ANNUALITÀ SUCCESSIVE

Con la recente risposta a **interpello n. 388 del 22 settembre 2020** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'opzione per la cedolare in relazione ai fabbricati censiti in categoria catastale C1, limitata ai contratti sottoscritti nel corso del 2019, può comunque riguardare anche le annualità successive di tale contratto, quando l'opzione non fosse stata esercitata in tale anno, a patto che il contratto risulti sottoscritto o rinnovato nel 2019.

La cedolare per i negozi

La tassazione cedolare per i negozi è consentita al verificarsi di determinati requisiti:

- prima di tutto essa riguarda esclusivamente i locatori persone fisiche che agiscono al di fuori del regime d'impresa, essendo un regime sostitutivo irpef per la tassazione fondiaria;
- inoltre, la cedolare è applicabile solo agli immobili categoria catastale C/1, ossia quelli che normalmente sono adibiti a negozi;
- detto vantaggio riguarda anche le pertinenze dei negozi se locate congiuntamente (se quindi assieme al negozio viene locato, ad esempio, un adiacente magazzino, anche il canone relativo a questo può essere assoggettato a tassazione del 21%);
- il negozio non deve essere di grandi dimensioni, in quanto esso deve avere una metratura non superiore a 600 metri quadrati (in tale verifica non si deve tener conto delle pertinenze; se viene locato, ad esempio, un negozio di 500 metri quadrati congiuntamente a un magazzino di 200 metri quadrati, il canone complessivo per entrambi gli immobili potrà essere assoggettato a cedolare).

Proroghe e annualità successive

Il regime di tassazione cedolare può riguardare solo i contratti stipulati "nell'anno 2019", senza che sia possibile applicare il medesimo beneficio ai contratti stipulati precedentemente ed in corso nel 2019, la cui tassazione deve continuare con le regole ordinarie. Inoltre, qualora il precedente contratto fosse stato risolto a partire dal 15 ottobre 2018 al fine di stipularne un altro nel corso del 2019 tra le stesse parti contrattuali e per lo stesso immobile, da assoggettare a cedolare, detto contratto dovrebbe continuare a scontare la tassazione ordinaria.

Proprio su tale aspetto l'Agenzia delle entrate si è espressa ripetutamente. In particolare vale la pena ricordare quando affermato in due documenti:

- interpello n. 297 del 22 luglio 2019. L'Agenzia delle entrate afferma che qualora il contratto fosse scaduto nel 2019, terminando la scadenza naturale, il locatore poteva optare per il regime sostitutivo in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione;
- interpello n. 190 del 22 giugno 2020. L'Agenzia delle entrate osserva che, qualora non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto (ovvero della proroga, avvenuta nel 2019), è possibile accedere al regime per le annualità successive.

Quest'ultima posizione, come detto, viene **confermata anche all'interno della risposta a interpello n. 388/2020**; si tratta di una posizione del tutto condivisibile, in quanto qualora non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto (o in sede di proroga), è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità).

In definitiva, si può concludere che il contratto che poteva beneficiare della cedolare secca non perde tale diritto se nel 2019 non è stata esercitata l'opzione, potendo tale opzione essere esercitata per le annualità successive.

Esempio

Contratto di locazione 6+6 stipulato il 1° ottobre 2013 con durata fino al 30 settembre 2019.

È stato prorogato nel 2019, senza esercitare opzione per la cedolare secca.

Secondo il chiarimento contenuto nella la risposta n. 388/2020, l'opzione per la cedolare secca risulterebbe ammessa per le annualità successive alla prima.

A tale fine occorrerà manifestare l'opzione entro il 30 ottobre 2020.

DEFINITA LA REALE PERCENTUALE DEL CREDITO SANIFICAZIONE

Il "Decreto Rilancio" ha previsto a favore di:

- imprese;
- lavoratori autonomi;
- enti non commerciali;

un credito di imposta, nella misura massima di 60.000 euro, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

- la sanificazione di ambienti lavorativi;
- la sanificazione degli strumenti utilizzati negli ambienti di lavoro;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI);
- l'acquisto di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e in generale dei terzi clienti.

Determinazione del credito

Come specificato il credito spetta al beneficiario che ha sostenuto le spese nella misura del:

- 60% delle spese agevolabili;
- entro il limite di spesa di 100.000 euro ed
- entro il limite di agevolazione di 60.000 euro (60% di 100.000 euro).

AE

L'Agenzia ha chiarito tuttavia che l'ammontare massimo del credito d'imposta è determinato rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Dai calcoli effettuati sulla base delle istanze presentate, l'Agenzia delle entrate ha reso noto con **provvedimento direttoriale dello scorso 11 settembre** che l'ammontare della percentuale spettante è pari al 15,6423% della spesa sostenuta.

Rapportando quindi tale cifra al limite massimo di credito, 60.000 euro, il valore massimo del beneficio sarà pari a 9.385 euro (60.000 x 15,6423%) corrispondente al 9,38538% della spesa sostenuta.

Limite di spesa	100.000	Spesa realmente agevolabile	15.642
Limite di credito	60.000	Spesa realmente agevolabile	9.385

Utilizzo del credito

Il bonus non subisce tassazione né ai fini Ires né ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

La compensazione può avvenire nel modello Redditi o in compensazione nel modello F24.

In merito a questo ultimo aspetto l'Agenzia delle entrate ha istituito con risoluzione n. 52 del 17 settembre 2020, il codice tributo da utilizzare: 6917.

I CHIARIMENTI SUL "BONUS FACCIATE"

Attraverso numerosi interPELLI pubblicati nell'ultimo mese l'Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire le modalità di fruizione del cosiddetto "bonus facciate", agevolazione introdotta dall'articolo 1, commi da 219 a 224, L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020).

Il bonus facciate

Il cosiddetto "bonus facciate" è una agevolazione fiscale consistente in una detrazione d'imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Possono usufruire dell'agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo.

Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Tale disposizione è stata oggetto di chiarimenti attraverso la circolare n. 2/E/2020.

I recenti chiarimenti

Di seguito si propongono i principali chiarimenti forniti con le recenti risposte a interPELLO.

InterPELLO n. 287 del 28 agosto 2020	Il rifacimento completo del rivestimento esterno in tessere di mosaico delle facciate lato strada effettuato da un condominio rientra nel perimetro applicativo del bonus facciate.
InterPELLO n. 289 del 31 agosto 2020	Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Il bonus facciate spetta, altresì, per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.
InterPELLO n. 294 del 1° settembre 2020	Ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica prevista dall'articolo 14, D.L. 63/2013, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini. Ciò a condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.
InterPELLO n. 296 del 1° settembre 2020	L'Agenzia delle entrate chiarisce che, in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro

	adempimento previsto a tal fine, il bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell'edificio anche se la stessa, sia solo parzialmente visibile dalla strada.
Interpello n. 319 dell'8 settembre 2020	Gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili, così come descritti nella circolare n. 2/E/2020 (§ 2), possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli.
Interpello n. 346 dell'11 settembre 2020	Secondo l'Agenzia, il bonus facciate non spetta per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch'essi esclusi dal predetto bonus.
Interpello n. 348 dell'11 settembre 2020	Viene data conferma a quanto affermato dall'interpello n. 296/2020: gli interventi sulle facciate interne sono agevolabili se visibili almeno parzialmente dalla strada o dal suolo pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni.
Interpello n. 397 del 23 settembre 2020	Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il bonus facciate non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. Pertanto, non spetta agli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell'Ires (ad esempio, i Comuni). Tali soggetti non possono neanche esercitare l'opzione che consente, alternativamente, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero di cedere un credito d'imposta di pari ammontare.
Interpello n. 411 del 25 settembre 2020	Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. La detrazione, inoltre, spetta, tra l'altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione. Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.
Interpello n. 418 del 29 settembre 2020	Non è agevolabile l'intervento effettuato su un immobile che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico.

RIPRESA DEI PAGAMENTI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 16 OTTOBRE 2020

L'articolo 99, D.L. 104/2020 ha prorogato dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 il termine del periodo di sospensione dei versamenti delle rate o dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione.

Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" di cui all'allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020 i pagamenti sospesi sono quelli la cui scadenza è compresa tra il 21 febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020.

Tutti i pagamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Cosa accade per le scadenze dalla data del 16 ottobre 2020

⊖ Ripresa delle azioni di recupero

In presenza di debiti scaduti, durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non ha attivato alcuna procedura cautelare o esecutiva: le azioni di recupero dei carichi affidati sono sospese fino al 15 ottobre 2020.

Dal 16 ottobre 2020, quindi, a fronte del mancato o parziale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione potrà attivare nuove procedure cautelari o esecutive.

⊖ Differenti tempistiche di rateizzazione

È stato inoltre esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dal piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento.

Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020.

Per le istanze di rateizzazione presentate dal 16 ottobre 2020, la decadenza avverrà a seguito del mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

⊖ Differenti regole di pagamento

Tutte le rate dei piani di rateizzazione sospesi dall'8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 dovranno essere versate entro la scadenza del 30 novembre 2020, senza possibilità di ulteriore rateizzazione.

Le rate in scadenza dalla data del 16 ottobre 2020 non beneficiano più di alcuna sospensione, dovendo essere pagate entro il termine originario di versamento.

Resta salva la facoltà di accedere, in presenza dei requisiti richiesti, ad una proroga (nel caso in cui vi sia un peggioramento della situazione economica) ovvero ad un piano di rateizzazione straordinario (secondo il quale il debito può essere rateizzato fino a 120 rate mensili rispetto alle 72 rate mensili del piano di rateazione ordinario).

Le faq pubblicate al link <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/files/it/FAQ-DECRETI-CURA-ITALIA-RILANCIO-AGOSTO.pdf> chiariscono che nel caso in cui sia stata notificata una cartella prima dell'8 marzo 2020 il cui termine per il pagamento scadeva nell'arco temporale oggetto di sospensione (quindi, tra l'8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020), il nuovo termine per il pagamento è fissato al 30 novembre 2020.

C Pignoramenti presso terzi

Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.

Le trattenute riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020.

C Verifiche di inadempienza da parte della P.A.

Rimarranno sospese fino al 15 ottobre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro (ai sensi dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973).

Cosa accade per le rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio"

L'articolo 154, D.L. 34/2020 ha dato la possibilità per i contribuenti che sono in regola con i pagamenti delle rate scadute nell'anno 2019, relative alla "Rottamazione-ter" e al "Saldo e Stralcio", di pagare le rate in scadenza nell'anno 2020 entro il termine del 10 dicembre 2020, senza l'applicazione di interessi.

È possibile utilizzare i bollettini contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, anche se il versamento viene effettuato in date diverse rispetto a quelle originarie.

In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020 (non sono previsti i 5 giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018), la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Per quanto riguarda, invece, il mancato pagamento entro i relativi termini di rate della "Rottamazione-ter" o del "Saldo e Stralcio" in scadenza nell'anno 2019 che ha comportato la decadenza dalla misura agevolativa, è possibile richiedere domanda di rateizzazione per le somme dovute, fatto salvo, nel caso di rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, il pagamento in unica soluzione delle rate scadute del precedente piano di pagamento.

APPALTI E REGOLARITÀ FISCALE: LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ESONERO

Come ormai noto, i sostituti di imposta che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Tuttavia, i richiamati obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La corretta determinazione della soglia del 10% e le operazioni Iva in reverse e split payment

In merito a quanto sopra esposto, erano sorti dubbi in merito alla corretta modalità di determinazione dell'ammontare dei versamenti confluiti su conto fiscali, al fine del confronto con il 10% dell'ammontare dei ricavi i compensi.

Su tali aspetti è intervenuta l'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n. 53/E/2020**.

I dubbi, in particolare, vertevano sulla possibilità di computare anche i versamenti relativi alle operazioni soggette ai meccanismi:

- della scissione dei pagamenti (c.d. split payment);
- dell'inversione contabile (c.d. reverse charge).

L'Agenzia delle entrate, ritiene che debba essere considerata l'Iva relativa alle operazioni in split payment, posto che la norma individua, comunque, nel cedente o prestatore il soggetto su cui ricade il debito di imposta nei confronti dell'Erario, in relazione alle operazioni rese nei confronti di una PA o di un soggetto ad essa assimilato ivi indicato. Ciò che viene spostato sull'ente pubblico è solo l'obbligo di versare l'Iva (circolare n. 1/E/2015).

Ad analoghe conclusioni ma per ragioni in parte diverse si perviene con riferimento alle operazioni soggette al regime dell'inversione contabile; in tal caso, tuttavia, ciò che viene traslato sul cessionario committente è sia l'obbligo di applicazione che quello di versamento del tributo.

La finalità antifrode che soggiace al meccanismo, in definitiva, consente di imputare astrattamente l'Iva al soggetto attivo dell'operazione.

La corretta determinazione della soglia del 10%: la trasparenza fiscale e l'Iva di gruppo

Sempre ai fini della corretta determinazione della soglia si è inoltre richiesto se possano concorrere alla formazione del monte versamenti:

- l'"imposta teorica" corrispondente al reddito della società, imputato a ciascun socio (che provvede al pagamento dell'imposta), in materia di trasparenza fiscale;
- l'"imposta sul valore aggiunto teorica" risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall'ente controllante, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione per la liquidazione Iva di gruppo.

Anche per tali casistiche la risposta dell'Agenzia delle entrate è positiva.

Per quanto attiene il caso della trasparenza, si richiama per similitudine la risposta fornita in tema di consolidato fiscale, al § 3.1 della circolare n. 1/E/2020.

Per la fattispecie della liquidazione Iva di gruppo, l'assenso deriva dal fatto che il debito tributario matura, in via autonoma, in capo a ciascuna delle società aderenti, che provvedono alla liquidazione della relativa imposta, mentre il solo assolvimento del debito tributario viene eseguito da un altro soggetto.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI COVID-19

La normativa di supporto alle aziende, varata in connessione della pandemia da Covid-19, prevede l'erogazione di numerosi crediti; in particolare, possiamo ricordare il c.d. "bonus locazione" quello per sanificazione e adeguamento dei locali, nonché il contributo a fondo perduto.

Normalmente, le procedure per la richiesta dei detti bonus si sono già concretizzate e concluse, mentre vanno chiarite le regole di contabilizzazione ed eventuali riflessi fiscali.

Il bonus locazioni

La norma concede a soggetti caratterizzati da determinati requisiti un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta (compensabile senza le limitazioni di legge) assume la natura di contributo in conto esercizio e, per conseguenza, dovrà essere rilevato come segue in contabilità:

Crediti compensabili verso Erario	a	Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili
-----------------------------------	---	--

La norma prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap; in tal senso, la posta attiva imputata tra i contributi alla voce "A5" del Conto economico, dovrà essere fatta oggetto di variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

Il bonus sanificazione

Il bonus sanificazione, invece, determina la maturazione di un credito d'imposta, a fronte delle spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta (compensabile senza le limitazioni di legge) assume la natura di contributo in conto esercizio e, per conseguenza, dovrà essere rilevato come segue in contabilità:

Crediti compensabili verso Erario	a	Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili
-----------------------------------	---	--

Potrebbe accadere che l'erogazione sia finalizzata all'acquisto di beni strumentali, con la conseguenza che l'imputazione a conto economico dovrebbe essere "graduata" e avere una durata pari a quella del periodo di ammortamento, mediante la tecnica dei risconti.

In alternativa, il contributo andrebbe a decrementare direttamente il costo del bene, con la conseguenza che l'ammortamento verrebbe stanziato direttamente su un valore ridotto del contributo.

Tale seconda casistica può divenire problematica da gestire per la semplice circostanza che il credito d'imposta era concesso in origine in misura percentuale rispetto alla spesa e, inoltre, la misura è stata ulteriormente ridotta per carenza di fondi disponibili. Ciò potrebbe determinare difficoltà nella individuazione della quota specificamente riferibile ai beni ammortizzabili (ove presenti), tali da consentire una imputazione diretta e totale nella voce dei contributi del periodo 2020.

L'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascuna azienda è stato indicato con apposita notizia nel cassetto fiscale del contribuente; si ricorda, però, che la cifra esposta è relativa all'importo indicato nell'istanza, che conteneva anche le spese che l'azienda prevedeva di sostenere sino al 31 dicembre 2020.

Pertanto, potrebbe essere utile distinguere la voce di credito verso l'Erario in 2 quote:

- la prima, già utilizzabile in compensazione, in quanto riferita alle spese certe e già sostenute;
- la seconda, da tenere congelata sino al momento della conferma dell'effettivo sostenimento.

La norma prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap; in tal senso, la posta attiva imputata tra i contributi alla voce "A5" del Conto economico, dovrà essere fatta oggetto di variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

Il contributo a fondo perduto

Diversamente dai casi precedenti, il contributo a fondo perduto è stato erogato direttamente con accredito sul conto corrente alle aziende che, avendone i requisiti, hanno presentato tempestivamente la domanda.

Pertanto, a livello contabile:

Crediti verso Erario	a	Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili
----------------------	---	--

Banca XY c/c	a	Crediti verso Erario
--------------	---	----------------------

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap; in tal senso, la posta attiva imputata tra i contributi alla voce "A5" del Conto economico, dovrà essere fatta oggetto di variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

La cessione del credito compensabile

I bonus che danno diritto al credito di imposta compensabile danno la possibilità, per il contribuente, di optare per la cessione a terzi.

Infatti, sino alla data del 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta sotto elencati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I crediti cedibili sono i seguenti (il riferimento è agli articoli del D.L. 34/2020):

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all' articolo 65, D.L. 18/2020;
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020;
- c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120, D.L. 34/2020;
- d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125, D.L. 34/2020.

Contabilmente si dovrà rappresentare quanto segue (ipotizzando la cessione alla società Alfa):

Crediti verso Alfa	a	Crediti compensabili verso Erario
Banca XY c/c	a	Crediti verso Alfa

È ragionevole ritenere che l'acquirente non sia disposto ad acquisire il credito pagando l'intero importo del nominale, con la conseguenza che si potrà evidenziare una perdita:

Ad esempio, ove il valore nominale del credito fosse pari a 100 e l'acquirente lo pagasse 80, contabilmente avrei:

#	a	Crediti compensabili verso Erario		100
Crediti verso Alfa			80	
Perdite su crediti			20	

Non vi sono precisazioni ufficiali in merito alla deducibilità di tale perdita; tuttavia, si ritiene che la posta non sia fiscalmente rilevante, in quanto connessa ad un contributo fiscalmente non imponibile.

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre al 15 novembre 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Si ricorda inoltre che con il D.P.C.M. 27 giugno 2020 è stata disposta, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione o revisione, la proroga al 20 luglio 2020, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 e il versamento del primo acconto per il periodo d'imposta 2020 (versamenti originariamente in scadenza il 30 giugno 2020), termine ulteriormente derogato al 20 agosto con pagamento maggiorato.

Le imposte possono essere pagate anche ratealmente a partire dal 20 luglio o dal 20 agosto e fino al mese di novembre con applicazione di appositi interessi diversi per ogni rata.

La scadenza delle rate è stabilita al 16 del mese per i titolari di partita iva, al 30 del mese per i soggetti non titolari di partita iva.

SCADENZE FISSE

16 ottobre	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009) dai contribuenti tenuti a questo adempimento rispettivamente con cadenza mensile. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
	Versamento saldo Iva 2020 Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2019, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare l'ottava rata utilizzando il codice tributo 6099. Il versamento deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.
	Versamento delle ritenute alla fonte

	<p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 settembre.</p>
<p style="text-align: center;">20 ottobre</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Bollo - 3° trimestre Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre 2020.</p>
<p style="text-align: center;">26 ottobre</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrale Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.</p>
<p style="text-align: center;">30 ottobre</p>	<p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.</p>